

Elenco delle principali carenze ed irregolarità emerse dalla verifica amministrativo-contabile effettuata presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" di Milano

- 1) Prolungamento del contratto per il servizio di cassa anche oltre il termine massimo di nove anni previsto dalla normativa vigente. (pag. 1 della relazione ispettiva)
- 2) Irregolarità varie nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa:
 - a) richiesta di un requisito di partecipazione alla gara (prestazione di un servizio analogo in enti con un bilancio di almeno 300 miliardi di lire) produttivo di effetti limitativi della concorrenza; (pagg. 2 - 3, 13 - 14 e 17)
 - b) impropria richiesta ai partecipanti di presentare un progetto per "altri servizi" senza spiegarne criteri e modalità di valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; (pagg. 3 - 4)
 - c) mancata indicazione, nella lettera di invito, di tutti gli elementi utili per consentire ai potenziali concorrenti di costruire la loro migliore offerta (mandati, reversali, numero dipendenti, tickets); (pagg. 4 - 5)
 - d) illogicità dei criteri stabiliti per l'attribuzione dei punteggi finalizzati alla determinazione dell'offerta più vantaggiosa; (pag. 6)
 - e) inosservanza del capitolato di gara per la mancata aggiudicazione anche a fronte di regolare offerta di due istituti di credito, con invito ad altri istituti a presentare offerta anche se non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera a); (pag. 7)
 - f) irregolarità nell'aggiudicazione del servizio per impossibilità di attribuzione del punteggio relativo al tasso debitore e per mancata individuazione preventiva degli elementi sui quali basare la distribuzione dei punteggi; (pag. 8 - 9)
 - g) illegittimo comportamento della commissione di aggiudicazione che, nel depositare con ritardo i risultati di gara, ne proponeva l'annullamento per l'indizione di un'altra gara, consentendo, peraltro, la continuazione del servizio in atto a condizioni sicuramente svantaggiose per l'Azienda; (pagg. 9 - 10)
 - h) indebito aggravio di spesa per il conferimento di una consulenza per la valutazione degli atti e delle proposte della commissione di aggiudicazione e per la partecipazione alla commissione medesima in sede di rinnovo della gara; (pagg. 10 - 11 e 19 - 20)
- 3) Irregolarità varie nel rinnovo della procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa, dopo annullamento della precedente:

- a) improprio riferimento, nella delibera di indizione della gara, alla normativa regionale invece che a quella comunitaria; (pagg. 13 e 17)
 - b) illogicità, contraddittorietà ed inadeguatezza dei criteri di valutazione delle offerte, tenuto conto della loro finalizzazione alla determinazione di quella economicamente più vantaggiosa; (pagg. 20 - 24)
 - c) illegittimità nella procedura di predisposizione e sottoscrizione del contratto, risultato, peraltro, non registrato, con evasione della relativa imposta; (pag. 24)
 - d) modificazione, in sede di redazione del contratto, di alcuni contenuti del capitolato a favore della banca tesoriera, con particolare riferimento alla sostituzione della possibilità di "rinnovo" con quella di "proroga", senza che l'Azienda sollevasse alcuna eccezione; (pagg. 25 - 26)
 - e) indebito aggravio di spesa a carico dell'Azienda per effetto di modifiche apportate al contratto alla scadenza del primo triennio di vigenza; (pagg. 27 - 28)
 - f) procedura di rinnovo del contratto per il secondo triennio, posta in essere direttamente dal Direttore Generale, senza i prescritti pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, con invito all'istituto cassiere ad effettuare la donazione di specifiche apparecchiature in luogo del versamento del previsto contributo in denaro; (pagg. 30 - 32)
 - g) sussistenza di danno erariale connesso alla non dimostrata congruità del prezzo risultante pagato per le apparecchiature avute in donazione, nonché alla necessità di sostenere le spese di consumo e di manutenzione che avrebbero potuto più vantaggiosamente essere determinate in caso di acquisto diretto da parte dell'Azienda con i fondi del contributo; (pag. 32)
- 4) Illegittimo ulteriore rinnovo, anche oltre il termine massimo novennale, del servizio di tesoreria per il triennio 2005/2007, peraltro senza una previa attività istruttoria per la determinazione della relativa congruità e, quindi, con peggioramento delle condizioni economiche e conseguente danno patrimoniale per l'Azienda. (pagg. 33 - 36)
- 5) Illegittimità dei maggiori tassi di interesse, pretesi dall'istituto cassiere e riconosciuti dall'Azienda, su anticipazioni in esubero rispetto a quelle consentite, con conseguente danno patrimoniale anche per responsabilità del cassiere medesimo in qualità di agente contabile. (pagg. 37 - 41)
- 6) Particolare entità degli interessi di mora e di altra natura, nonché delle somme pagate a seguito di transazioni stipulate su materie per le quali non sussistono elementi di "res dubia". (pag. 41 e 156 - 159)

- 7) Sussistenza di danno patrimoniale, da recuperare nei confronti dell'istituto cassiere, per ritardo di valuta rispetto alla data degli accreditamenti da parte della Banca d'Italia e per illegittimo addebito di commissioni su pagamenti POS. (pagg. 41 - 44)
- 8) Indebita effettuazione, da parte dell'istituto cassiere, di pagamenti a se stesso prima dell'emissione dei relativi mandati, con conseguente danno commisurato agli interessi calcolabili in base al tempo stabilito convenzionalmente per l'emissione dei mandati. (pagg. 44 - 45)
- 9) Irregolarità varie nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione:
- a) conferimento ad una società esterna di incarichi di consulenza senza alcuna procedura di scelta del contraente ed analisi di congruità dei compensi, in assenza, peraltro, del provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento, con conseguente danno patrimoniale commisurato alla differenza tra i compensi effettivamente corrisposti e quelli stabiliti per legge; (pagg. 46 - 49, 82 - 86 e 155 - 157)
 - b) inosservanza dell'obbligo di conservazione agli atti di documenti relativi alla procedura di gara per l'affidamento all'esterno del servizio di ristorazione. (pagg. 49 - 51)
 - c) mancata dimostrazione, nella delibera di indizione, del vantaggio economico conseguente all'affidamento all'esterno del servizio e della congruità dei costi per i connessi lavori edili; (pagg. 51 - 52)
 - d) carenze previsionali nella delibera di indizione della gara ed inclusione, nel bando, di requisiti caratterizzati da illogicità ed indeterminatezza; (pagg. 61 - 63)
 - e) carenze ed irregolarità varie nel capitolato di gara, con particolare riferimento alle modalità di revisione dei prezzi, ai lavori di ristrutturazione, alla liquidazione dei compensi, alla clausola penale ed alla scelta della ditta per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione; (pagg. 63 - 66)
 - f) mancata stipulazione del contratto di appalto, con effetti negativi sulla regolare esecuzione del servizio, anche a causa delle carenze del capitolato di gara, a tutto vantaggio dell'aggiudicatario; (pagg. 64 - 65 e pag. 81)
 - g) illegittimità della richiesta, nella lettera di invito, di una relazione organizzativa sicuramente soggetta a valutazioni discrezionali in un appalto da aggiudicarsi con il sistema del prezzo più basso ed incertezze circa un non meglio specificato ammortamento; (pagg. 66 - 67)
 - h) indebita variazione, in sede di chiarimenti preliminari, del requisito di ammissione alla gara, costituito da "servizi identici" per 100 miliardi di lire, in "servizio collettivo in genere"; (pag. 67)

- i) illegittimo intervento di un soggetto diverso dalla commissione di aggiudicazione nella valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara; (pag. 68).
- j) illegittimità del verbale di aggiudicazione della gara per varie carenze ed irregolarità, nonché per mancata esclusione di una ditta che aveva presentato un'offerta incompleta; (pagg. 68 - 72)
- k) mancata individuazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla ditta risultante aggiudicataria ed indebita interferenza della commissione di gara, nella persona del presidente, per la determinazione della congruità dell'offerta medesima; (pagg. 72 - 75)
- l) illegittimità della delibera commissariale di aggiudicazione della gara, in quanto assunta in base a presupposti impropri, ed instaurazione del rapporto contrattuale, peraltro senza la sottoscrizione di un atto formale, in base ad un verbale di aggiudicazione non corredato né dell'offerta né della relazione tecnico-organizzativa; (pagg. 81 - 82)
- m) mancata nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della cucina, per i quali, peraltro, non è risultata effettuata alcuna verifica di congruità del prezzo globale e dei prezzi unitari, con negativi effetti anche sulla congruità delle parcelle del Direttore dei Lavori e del Collaudatore; (pagg. 86 - 92)
- n) irregolarità varie nella realizzazione di maggiori lavori, con progetto predisposto dall'impresa subappaltatrice senza l'approvazione del R.U.P., e pagamento della parcella professionale della ditta CONAL, per la direzione dei lavori, senza alcuna verifica di congruità; (pagg. 93 - 94)
- o) illegittimo conferimento all'esterno, invece che a personale interno, dell'incarico di collaudatore delle apparecchiature ed impianti tecnologici, con conseguente danno erariale commisurato al compenso corrisposto, peraltro determinato in modo improprio e comprensivo di una quota per collaudo tecnico-amministrativo e statico risultante pagata anche ad un altro collaudatore; (pagg. 96 - 98 e 101 - 104)
- p) indebito pagamento dei lavori edili anche a fronte di opere eseguite non a regola d'arte e perfino con errori tecnici di progettazione che hanno impedito la funzionalità dell'intervento; (pagg. 98 - 100)
- q) vari aspetti di illegittimità, con evidenti duplicazioni di spesa, nell'affidamento di incarichi di consulenza allo Studio Giubilesi e Associati per attività che potevano essere svolte da uffici interni e perfino dalle ditte appaltatrici o tramite l'ASL di competenza, anche se è risultata utile la prestazione resa in materia di controllo sulla qualità dei lavori per le numerose irregolarità messe in luce; (pagg. 100, 105 - 111 e 117 - 125)

- r) incertezza sulla validità del collaudo dei lavori, anche a fronte di espressa dichiarazione di aspetti non collaudabili con invito all'Azienda a provvedere alle carenze emerse; (pagg. 101 - 103)
- s) sussistenza di danno patrimoniale causato dall'impresa PELLEGRINI e dalla società CONAL per la mancata esecuzione di tutti i servizi indicati come carenti dal consulente dott. Giubilesi, compresi i compensi liquidati a quest'ultimo, senza che sia stata attivata dall'Azienda alcuna azione di recupero; (pagg. 106 - 109)
- t) mancato ed inappropriato funzionamento delle due commissioni per il Controllo Qualità sul servizio di ristorazione, con risultanze, peraltro, caratterizzate da forte ritardo rispetto all'avvio del servizio medesimo; (pagg. 112 - 114)
- u) inesistenza di documentazione relativa ai prescritti controlli da effettuarsi a cura dell'Università di Milano sulla campionatura della carne; (pag. 116)
- v) mancata esecuzione, da parte della ditta appaltatrice, degli specifici controlli ad essa spettanti in applicazione del capitolato e della normativa vigente, con conseguente aggravio di spesa per il ricorso a consulenza esterna; (pagg. 116 e 118)
- w) responsabilità varie, tra le strutture aziendali e le ditte CONAL e PELLEGRINI, per inadempienze e carenze che hanno comportato la necessità di sopprimerle con rilevanti aggravii di spesa, senza alcuna azione di rivalsa da parte dell'Azienda. (pagg. 125 - 127)
- 10) Illegittimità del rinnovo e di proroghe, anche di fatto, dell'appalto per la ristorazione all'impresa PELLEGRINI, in violazione della normativa vigente e senza il supporto istruttorio per l'accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza, ma soprattutto per l'impossibilità di portare a termine le gare di appalto per un nuovo affidamento del servizio. (pagg. 127 - 131, 158 - 159 e 164 - 167)
- 11) Incongrua determinazione del prezzo dei pasti a seguito del rinnovo contrattuale e violazione del capitolato per l'esecuzione di un subappalto con cooperativa di personale mai autorizzato dall'Azienda ma con riduzione dei costi a favore dell'impresa. (pagg. 130 - 131)
- 12) Illegittimo riconoscimento alla ditta appaltatrice della ripetizione di lavori edili di ristrutturazione già ricompresi nel contratto originario, con indebita maggiorazione del prezzo unitario dei pasti. (pagg. 132 - 133)
- 13) Numerosi profili di illegittimità e di inopportunità, con conseguente danno patrimoniale di particolare entità, in due atti transattivi con l'impresa appaltatrice del servizio di ristorazione, peraltro stipulati senza il supporto di uffici od organi consultivi e non comunicati, come prescritto, alla Corte dei Conti. (pagg. 134 - 159)

- 14) Indizione della nuova gara per l'appalto della ristorazione con un capitolato caratterizzato da requisiti e condizioni tali da impedire la presentazione di offerte, con evidente responsabilità di coloro che hanno determinato la diserzione della gara. (pagg. 159 - 164)
- 15) Indebita prosecuzione, oltre i termini massimi stabiliti dalla legge, del rapporto con l'impresa PELLEGRINI per il servizio di ristorazione, anche a causa della mancata attivazione della trattativa privata dopo le due gare andate deserte, con bilancio complessivo di diseconomicità nel raffronto tra la gestione diretta e l'esternalizzazione del servizio. (pag. 167 - 171)
- 16) Irregolarità varie nel procedimento di riqualificazione della struttura ospedaliera:
- a) illegittimo conferimento dell'incarico di progettazione preliminare alla società N.E.C. S.p.A., oltre che per indebita indicazione del Collegio di Vigilanza, anche in ragione della mancata certificazione dell'inesistenza di adeguate professionalità interne, con conseguente danno patrimoniale commisurato alla differenza tra importo tariffato e compenso normativamente prestabilito; (pagg. 173 - 178)
 - b) conferimento a FINLOMBARDA S.p.A. dell'incarico dello studio di fattibilità, di impatto ambientale e tecnico-finanziario, senza provvedimento formale, senza la determinazione del compenso ed, infine, senza l'intervento del R.U.P., con compenso maggiorato rispetto a quello normativamente prestabilito; (pagg. 178 - 180 e 221 - 223)
 - c) frazionamento delle prestazioni di progettazione preliminare con conferimento di incarichi a due società nonché ad un professionista esterno con compenso particolarmente elevato; (pagg. 181 - 184)
 - d) illegittimità della costituzione e della configurazione, anche ai soli fini della riqualificazione del complesso ospedaliero, della N.E.C. S.p.A. per mancanza di adeguato supporto normativo e per improprio utilizzo di fondi del S.S.N.; (pagg. 184 - 190)
 - e) mancata disattivazione, contestualmente alla costituzione della N.E.C. S.p.A., del servizio di progettazione interno con trasferimento e messa in mobilità del personale addetto, il quale, peraltro, è risultato operante, indebitamente, sia presso l'Azienda sia presso la suddetta società; (pagg. 191 - 192 e 202)
 - f) nomina a R.U.P. di un Dirigente amministrativo, peraltro in ritardo e con supporto inadeguato, invece di un dipendente dotato della necessaria professionalità tecnica, come prescritto dalla normativa in materia; (pagg. 193 - 195 e 281)
 - g) assegnazione temporanea di due unità di personale tecnico di alto livello professionale alle dipendenze della N.E.C. S.p.A. per lo svolgimento di attività a pagamento; (pagg. 195 - 199)

gara
irregolare
concomitante
limitata

- h) predisposizione del bando di gara per la partecipazione alla costituenda società mista di progettazione senza la specifica indicazione della finalità essenziale, costituita dalla definizione del progetto preliminare del nuovo ospedale; (pagg. 199 – 203)
- i) variazione, rispetto al bando di gara, degli elementi di valutazione dell'offerta più vantaggiosa nella lettera d'invito, caratterizzata, più in generale, da contraddizioni e contrasti in se stessa e rispetto al bando, al punto da far ritenere fuorviati i possibili concorrenti, con conseguente riduzione delle richieste di partecipazione; (pagg. 203 – 208)
- j) illogicità ed inappropriatezza di clausole statutarie preclusive del cosiddetto "controllo analogo" da parte dell'Azienda, posto a presupposto della costituzione della società mista; (pagg. 208 – 209)
- k) composizione della commissione di aggiudicazione della gara per la costituzione della società mista senza esperti nelle materie da valutare, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa in materia, con conseguente necessità di affidare le valutazioni ad un esperto esterno, senza, peraltro, tener conto delle sue conclusioni; (pagg. 210 – 214)
- l) fornitura, da parte dell'Azienda, ai partecipanti alla gara per la costituzione della società mista di inusuali chiarimenti preliminari, peraltro caratterizzati da genericità e contraddittorietà rispetto al bando di gara; (pagg. 211 – 213 e 280)
- m) illegittimità delle condizioni economiche tariffarie da applicarsi di volta in volta all'Azienda da parte della costituita società mista, per contrasto con la necessità di una loro preventiva determinazione in sede di gara; (pagg. 214 – 215)
- n) incompletezza della delibera di recepimento del progetto preliminare per omessa indicazione della fonte dei prezzi unitari presi a riferimento e degli elementi conoscitivi prescritti da specifiche norme legislative e regolamentari; (pagg. 215 – 217)
- o) incongruenze varie in ordine all'erogazione dei compensi per lo studio di fattibilità e, in ogni caso, a favore della N.E.C. S.p.A. anche per generici maggiori lavori e per rimborsi spese; (pagg. 217 – 220)
- p) illegittima, contraddittoria e fuorviante richiesta ai partecipanti alla gara per la concessione dell'appalto di un piano economico-finanziario e mancata indicazione, nel bando, del canone di supporto attualizzato; (pagg. 227 e 283 – 286)
- q) contraddizioni, ambiguità ed omissioni nel bando di gara per la concessione dell'appalto, con particolare riferimento al punteggio per l'elemento prezzo, alla distribuzione dei punteggi, all'importo dei servizi di supporto, alla verifica della congruità delle offerte; (pagg. 228 – 232 e 281 – 283)

- r) necessità di chiarimenti circa l'importo di € 4.289.678,14 assegnato in meno all'Azienda da parte della Regione e la sua eventuale destinazione come compenso a FINLOMBARDA S.p.A. per la predisposizione del PEF; (pagg. 233 - 234)
- s) incongruità del valore attuale della somma anticipata dal concessionario ed indeterminazione dell'onere della manutenzione straordinaria, dei riattrezzaggi e della percentuale di abbattimento del canone; (pagg. 235 - 236)
- t) opportunità di chiarimenti in merito ai soggetti che hanno predisposto il PEF, ai compensi corrisposti, alla fonte dei dati utilizzati dal subappaltatore per i suoi elaborati e per la determinazione dei "margini del concessionario"; (pagg. 237 - 241)
- u) indebito ricorso ad una società di revisione per la verifica degli Stati di Avanzamento Lavori e mancata previsione, nel capitolato, di azioni a tutela, oltre all'accordo bonario ed all'arbitrato, per la determinazione dei canoni, della revisione e delle tariffe per il parcheggio, con conseguente necessità di adeguate variazioni contrattuali; (pagg. 241 - 247 e 278)
- v) necessità di modificare l'art. 25 del Capitolato circa i pareri da acquisire per varianti al progetto e di sostituire il Direttore dei Lavori indebitamente nominato dal concessionario, peraltro dopo l'aggiudicazione della gara e non prima, come previsto dalla legge; (pagg. 248 - 251 e 314)
- w) indebita previsione di un collaudo provvisorio e costituzione di un cosiddetto Ufficio di Alta Sorveglianza con compiti che la legge riserva al R.U.P.; (pagg. 252 - 253 e 317)
- x) opportunità di rivedere le clausole del capitolato che prevedono la possibilità di apportare varianti prima della stipula del contratto e di delegare a soggetti diversi dal R.U.P. l'effettuazione di prove e verifiche in corso d'opera; (pagg. 253 - 254)
- y) mancata nomina della commissione di collaudo in corso d'opera contestualmente alla consegna dei lavori ed illegittima composizione della stessa interamente con soggetti esterni, pur in presenza, all'interno dell'Azienda, di professionisti dotati dei prescritti requisiti, con conseguente danno patrimoniale per la differenza di compenso posta a carico dell'Azienda medesima; (pagg. 255 - 257)
- z) necessità di fissare termini certi per la revisione e/o rinnovo della concessione e condizioni di migliore tutela degli interessi aziendali, rispetto al previsto accordo bonario o all'arbitrato, in caso di disaccordo; (pagg. 257 - 258)
- aa) opportunità di rivedere il contratto per la precisa indicazione di criteri, metodi e modalità di calcolo del corrispettivo di supporto, nonché per eliminare previsioni, anche peggiorative per l'Azienda, non contenute nel capitolato posto a base di gara; (pagg. 258 - 262)

*nausine
illegittime*

- bb) illegittimo inserimento nello schema di contratto della clausola circa la facoltà del concedente di trasferire funzionalmente al concessionario parte del personale dipendente e necessità di determinare l'esatta entità dei transiti effettivi per stabilire il danno patrimoniale derivante dal costo del personale addetto ai servizi trasferiti al concessionario ma rimasto alle dipendenze dell'Azienda, costituendo un surrettizio incremento di organico; (pagg. 262 - 264)
- cc) necessità di una migliore disciplina contrattuale, a tutela degli interessi anche economici dell'Azienda, per gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione e per la definizione di adeguate clausole penali; (pagg. 264 - 268)
- dd) opportunità di assicurare una effettiva "par condicio" fra concedente e concessionario in ordine alla determinazione del numero di personale addetto ed alla implementazione del sistema informatico; (pagg. 268 - 269)
- ee) imprecisa definizione della figura del Responsabile della Concessione e del Comitato di Vigilanza; (pagg. 269 - 272)
- ff) necessità di disciplinare e stabilire più adeguate soluzioni operative e più precisi indirizzi per la gestione dei casi di interruzione o sospensione del servizio e per il riparto dei relativi costi; (pagg. 272 - 274)
- gg) sussistenza, nel contratto in esecuzione, di numerose modifiche peggiorative, rispetto al capitolato, soprattutto con riferimento alle modalità della risoluzione delle controversie e del contratto medesimo, e conseguente esposizione dell'Azienda al rischio di notevoli danni patrimoniali; (pagg. 274 - 278)
- hh) opportunità di una maggiore chiarezza nella regolamentazione dei servizi commerciali affidati a terzi; (pag. 278 - 279)
- ii) modifica, nella lettera di invito rispetto al bando, dei punteggi per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa ed illogica distribuzione degli stessi per i servizi del canone di supporto; (pagg. 281 - 283)
- jj) illegittimità varie nella nomina e nella composizione della commissione giudicatrice dell'appalto, con particolare riferimento alla posizione del Presidente e del Segretario, rispettivamente Direttore Amministrativo e R.U.P., ed inappropriato ricorso al criterio "aggregativo compensatore" per la valutazione delle offerte; (pagg. 286 - 291 e 295)
- kk) ricorso alla consulenza di una società esterna come supporto alla commissione giudicatrice, con conseguente danno patrimoniale anche per l'inutilità della prestazione; (pagg. 291 - 295)

nomine
illegitt.

commissioni che dovevano essere nominate irregolarmente

Infrastrutture

- ll) illegittimità del conferimento ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. di una consulenza di supporto al RUP e del relativo compenso; necessità di ridisciplinare le controversie con la stessa secondo principi generali di interesse pubblico; (pagg. 300 – 313)
- mm) illegittimo conferimento degli incarichi di Coordinatore e di Responsabile dei Lavori; (pag. 314 – 315) *nomine illegitt.*
- nn) inserimento di Infrastrutture Lombarde S.p.A., in luogo del R.U.P., nella gestione delle riserve avanzate dal concessionario, peraltro con la produzione di due diverse relazioni, ed in luogo del Direttore dei Lavori nella determinazione degli importi delle riserve da riconoscersi all'impresa; (pagg. 318 – 322)
- oo) illegittimità dell'accordo bonario raggiunto sulle riserve del concessionario, in contrasto, peraltro, con le conclusioni del collaboratore del R.U.P. e per un importo privo di copertura finanziaria per mancato accantonamento dei fondi destinati, appunto, agli accordi bonari; (pagg. 322 – 326) *639.000 EURO -*
- pp) errata configurazione, nel complesso, della concessione in essere per inclusione nella stessa dei servizi di supporto che potevano essere oggetto di altro rapporto contrattuale, con effetti negativi di vario tipo anche sugli interessi economici dell'Azienda. (pagg. 326 – 330) ✕
- 17) Irregolarità varie nell'appalto del servizio di diagnostica per immagini del D.E.A. (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione):
- a) manca di uno studio preliminare per la determinazione dei prezzi unitari posti a base di gara ed indebito ricorso al pubblico incanto, invece che ad un appalto-concorso, peraltro senza una precisa dimostrazione della vantaggiosità dell'esternalizzazione del servizio, anche in considerazione della destinazione delle vecchie apparecchiature e del personale interno ad esse addetto; (pag. 332 – 336)
 - b) necessità di una maggiore chiarezza contrattuale circa le modalità ed i criteri di fissazione del prezzo delle funzioni PACS e la possibile estensione o integrazione del contratto anche oltre il quinto di legge, senza il ricorso ad alcuna procedura concorsuale e su parere di un non meglio definito "Comitato Tecnico"; (pagg. 336 – 338 e 352 – 356)
 - c) indeterminatezza ed inadeguatezza dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e difformità fra bando di gara e capitolato circa la durata del contratto e la possibilità di rinnovo; (pagg. 338 – 339)
 - d) affidamento ad una società esterna della progettazione e della direzione di lavori edili, nonché della collaborazione al collaudo degli stessi, in assenza della prescritta dimostrazione della carenza di adeguate professionalità all'interno dell'Azienda e con indebito aggravio di spesa per i maggiori compensi dovuti; (pagg. 339 – 340)

- e) anomalie varie nella composizione e nei comportamenti della commissione di aggiudicazione della gara, con particolare riferimento a casi di incompatibilità, all'abnorme numero di componenti, all'ingerenza in atti propri della stazione appaltante, alle modalità di sostituzione dei componenti, con negativa incidenza anche sulla validità degli atti posti in essere; (pagg. 340 – 351)
- f) indebita esclusione dalla gara di due imprese offerenti per carenze non risolutive e mancanza della sottoscrizione del segretario verbalizzante nell'atto di aggiudicazione, dal quale, peraltro, non emerge né il contributo dei singoli commissari alla scelta dell'offerta più vantaggiosa né il criterio di determinazione dei punteggi parziali delle offerte; (pagg. 343 – 345)
- g) mancata applicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo previste dalle norme di Contabilità di Stato e danno patrimoniale per la liquidazione di importi diversi da quelli posti a base d'asta; (pagg. 345 – 351)
- h) affidamento del servizio senza la sottoscrizione e formalizzazione di alcun atto contrattuale e violazione della normativa che prevede la verifica di congruità del prezzo; (pag. 351 – 352)
- i) illegittima estensione del contratto al servizio di radiodiagnostica con un affidamento diretto del Direttore Generale per effetto di una vantaggiosità dell'offerta non dimostrata, anche a seguito di comparazione con altre offerte, ed indebito conferimento alla ditta appaltatrice anche di prestazioni edili in mancanza dei necessari requisiti; (pagg. 352 – 362)
- j) mancanza di una verifica di congruità del prezzo delle apparecchiature oggetto dell'estensione contrattuale e, più in generale, dell'offerta della ditta appaltatrice, tenuto anche conto dei costi delle manutenzioni, degli oneri finanziari e dei lavori edili, con conseguente danno patrimoniale per i maggiori costi sostenuti anche secondo le conclusioni di un consulente tecnico a suo tempo interessato. (pagg. 357 – 367)

67